

BREXIT: NORME IN MATERIA DI INDICAZIONI GEOGRAFICHE

Attenzione: questo documento non esprime una posizione politica dell'AREPO. È un'analisi realizzata dai servizi dell'AREPO.

Per ulteriori informazioni, si prega di contattare:

Francesca Alampi, **Policy officer** info@arepoquality.eu

Giulia Scaglioni, **Policy officer** policyofficer@arepoquality.eu

BACKGROUND

A seguito dei risultati del referendum tenutosi il 23 giugno 2016, il **Regno Unito ha formalmente lasciato l'Unione Europea il 1 febbraio 2020**, data di entrata in vigore dell'[Accordo di recesso](#). L'accordo avrebbe dovuto garantire un'uscita ordinata del Regno Unito dall'UE, segnando l'inizio di un **periodo di transizione fino al 31 dicembre 2020**, durante il quale i diritti e gli obblighi dell'UE hanno continuato ad applicarsi al Regno Unito.

Il 2 marzo 2020 sono formalmente iniziati i **negoziati per un futuro [accordo commerciale e di cooperazione tra l'UE e il Regno Unito](#)**.

A causa dell'incertezza sull'andamento dei negoziati, nel luglio 2020 la Commissione Europea ha adottato la **Comunicazione "[Prepararsi ai cambiamenti](#)"** per aiutare le autorità nazionali, le imprese e i cittadini a prepararsi agli inevitabili cambiamenti che si sarebbero verificati alla fine del periodo di transizione. Indipendentemente dal fatto che un accordo su un futuro partenariato sarebbe stato concluso o meno, la Comunicazione ha delineato una panoramica settore per settore delle principali aree in cui ci sarebbero stati cambiamenti e delle relative misure che avrebbero dovuto essere adottate per essere pronti a tali cambiamenti a partire dal 1° gennaio 2021. Allo stesso tempo, la Commissione Europea ha pubblicato [102 avvisi di preparazione delle parti interessate](#), tra cui [uno dedicato alle Indicazioni Geografiche](#), nel quale suggeriva agli stakeholder, se del caso, di adottare le misure necessarie per garantire la protezione nel Regno Unito dei futuri diritti di proprietà intellettuale.

Le intense trattative hanno portato a un **accordo di principio raggiunto a livello dei negoziatori il 23 dicembre 2020**, entrato provvisoriamente in vigore il 1° gennaio 2021. Di fatto, alla luce dell'eccezionale urgenza della questione, la Commissione ha proposto **di applicare l'accordo in via provvisoria**, per un periodo di tempo limitato fino al 28 febbraio 2021, dando ad entrambe le parti il tempo necessario per procedere con la firma e la ratifica del progetto di accordo, in linea con le rispettive norme e procedure.

Anche con l'entrata in vigore del nuovo accordo commerciale e di cooperazione UE-Regno Unito, il 1° gennaio 2021 sono avvenuti grandi cambiamenti. In quella data, **il Regno Unito ha lasciato il mercato unico e l'unione doganale dell'UE, così come tutte le politiche e gli accordi internazionali dell'UE.**

1. NORME NEL CAMPO DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE

1. L'ACCORDO DI RECESSO

Per quanto riguarda la protezione delle indicazioni geografiche dell'UE, **l'accordo di recesso prevede il mantenimento della protezione nel Regno Unito per lo stock di indicazioni geografiche registrate nell'UE fino all'ultimo giorno del periodo di transizione** (articolo 54, paragrafo 2, primo comma).

Ai sensi di tale accordo, la protezione delle IG dell'UE nel Regno Unito è **concessa senza riesame, a titolo gratuito e con un livello di protezione almeno pari a quello previsto dalla pertinente legislazione dell'UE, a meno che e fino a che** non venga concluso un nuovo accordo. Tale protezione è indefinita per tutto il tempo in cui le IG interessate sono protette nell'UE.

Anche dopo l'entrata in vigore dell'accordo commerciale e di cooperazione UE-Regno Unito, **l'accordo di recesso rimane in vigore**. Ciò significa che le indicazioni geografiche registrate nell'Unione europea entro il 31 dicembre 2020 rimarranno protette nel Regno Unito senza la necessità di introdurre una domanda nel Regno Unito o di intraprendere particolari procedure amministrative per garantire tale protezione. **Esse saranno convertite in diritti del Regno Unito**.

Inoltre, come previsto dall'Accordo di recesso, dopo la fine del periodo di transizione è entrato in vigore il **Protocollo sull'Irlanda/Irlanda del Nord ("Protocollo IE/NI")**. Il protocollo IE/NI rende alcune disposizioni del diritto dell'UE applicabili anche al Regno Unito in riferimento all'Irlanda del Nord, tra cui le disposizioni in materia di sistemi di qualità. Ciò significa che, alla scadenza del periodo di transizione, **le IG dell'UE continueranno ad essere protette in Irlanda del Nord attraverso lo schema IG dell'UE**.

Per concludere, dopo la fine del periodo di transizione, poiché il Regno Unito diventerà un paese terzo, la registrazione da parte dell'UE delle indicazioni geografiche relative ai prodotti di Inghilterra, Scozia e Galles, **dovrà soddisfare le condizioni che si applicano alle IG di paesi terzi**, richiedendo loro di avere una IG registrata nel Regno Unito prima di richiedere una IG UE. Questo requisito non riguarda l'Irlanda del Nord che, come già detto, continuerà a operare nell'ambito del regime delle IG dell'UE.

2. ACCORDO COMMERCIALE E DI COOPERAZIONE UE-REGNO UNITO

Per quanto riguarda **le future IG**, registrate dopo la fine del periodo di transizione (a partire dal 1° gennaio 2021), esse non saranno automaticamente protette, ma un **meccanismo avrebbe dovuto essere stabilito** dalle due parti attraverso le trattative sulle relazioni future.

Tuttavia, le trattative si sono arenate su questo punto e non sono state inserite nell'accordo di commercio e cooperazione disposizioni sulla protezione delle future IG. Il testo finale dell'accordo menziona semplicemente una **possibile revisione futura in relazione alle**

indicazioni geografiche¹, lasciando spazio alle due parti per concordare in un secondo momento le norme relative alla protezione e all'applicazione delle loro IG.

2. SCHEMA IG DEL REGNO UNITO

A partire dal 1° gennaio 2021, **il Regno Unito istituirà il proprio sistema di IG che sarà gestito dal Dipartimento per l'ambiente, l'alimentazione e gli affari rurali (DEFRA)**. La protezione conferita da un'IG del Regno Unito rispecchierà quella conferita da un'IG dell'UE.

Lo schema del Regno Unito proteggerà alimenti, prodotti agricoli e bevande (tra cui birre, vini, vini aromatizzati e liquori), con origini specifiche. Saranno istituiti tre sistemi con il relativo logo:

- **Denominazione di origine protetta (DOP);**
- **Indicazione geografiche protetta (IGP);**
- **Specialità tradizionale garantita (STG)**



In conformità con l'Accordo di ritiro, alle **IG dell'UE esistenti sarà concesso un diritto equivalente nel Regno Unito**. Di conseguenza, le IG UE registrate entro la fine del periodo di transizione godranno di una protezione ininterrotta sia nell'UE che nel Regno Unito. **La registrazione dell'equivalente IG del Regno Unito sarà automatica e senza alcun costo**. In questo caso, i produttori avranno tempo fino al 1° gennaio 2024 per incorporare il logo del Regno Unito sulla loro confezione.

Per quanto riguarda le IG dell'UE registrate dopo la fine del periodo di transizione, hanno il diritto di presentare una richiesta al DEFRA per un'IG del Regno Unito. Infatti, l'unico requisito da soddisfare prima di poter richiedere la registrazione in UK è quello di avere ottenuto il riconoscimento dell'IG secondo la disciplina del proprio paese d'origine. I produttori dovrebbero incorporare il relativo logo sulla loro confezione non appena la loro registrazione per una IG del Regno Unito viene concessa.

1. APPLICAZIONI IN SOSPESO PER IG UE ALLA FINE DEL PERIODO DI TRANSIZIONE

In caso di richiesta di registrazione di una nuova IG UE entro la fine del periodo di transizione ed ancora pendente, una volta concessa la registrazione, essa si applicherà agli Stati membri

¹ Accordo commerciale e di cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da un lato, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altro, Articolo IP.57: Revisione in relazione alle indicazioni geografiche, pag. 162

dell'UE e all'Irlanda del Nord. Il richiedente dovrà richiedere separatamente al DEFRA la protezione nel Regno Unito. A condizione che il richiedente faccia domanda al DEFRA prima del 30 settembre 2021, gli sarà assegnata la stessa data di richiesta di registrazione nell'UE.

	Protezione continuativa in UK	Richiesta di registrazione in UK	Protezione UE in Irlanda del Nord
IG UE registrate entro il 31 Dicembre 2020	✓		✓
IG UE registrate a partire dal 1 Gennaio 2020		✓	✓
Richiesta di registrazione di una nuova IG UE in sospenso		✓	✓

Tabella 1. Sintesi dei diversi casi e relativo sistema di protezione

PROSSIMI PASSI

Alla luce dell'eccezionale urgenza della questione, la Commissione ha proposto **di applicare l'accordo in via provvisoria**, per un periodo di tempo limitato fino al 28 febbraio 2021, dando ad entrambe le parti il tempo necessario per procedere con la firma e la ratifica dell'accordo.

Di conseguenza, entro la fine di febbraio, il Parlamento europeo dovrà dare il proprio consenso all'accordo, mentre il Consiglio, deliberando all'unanimità di tutti i 27 Stati membri, dovrà adottare la decisione relativa alla sua conclusione.

Ciononostante, la Conferenza dei Presidenti del Parlamento europeo ha deciso di esaminare con la Presidenza del Consiglio e la Commissione una proposta per estendere leggermente il periodo di applicazione provvisoria, consentendo una ratifica parlamentare durante la sessione plenaria di marzo.

LINK UTILI

- [Accordo commerciale e di cooperazione UE-Regno Unito](#)
- [Opuscolo dell'accordo commerciale e di cooperazione UE-Regno Unito](#)
- [Panoramica dell'accordo commerciale e di cooperazione UE-Regno Unito](#)
- [Accordo commerciale e di cooperazione UE-Regno Unito Infografica](#)
- [Comunicato stampa dell'accordo commerciale e di cooperazione UE-Regno Unito](#)
- [L'accordo di recesso UE-Regno Unito](#)
- [Nomi geografici protetti di cibi e bevande: Schema IG del Regno Unito](#)